



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

lamentata – una tensione di liquidità, cioè una condizione per la quale l'Istituto necessitava di supporto esterno fisiologicamente destinato a coprire le esigenze di liquidità determinate dalla gestione di posizioni consolidate.

Tale essendo la consistenza degli elementi pervenuti all'attenzione del Direttore MORETTI, appare stagliarsi in maniera ancor più nitida la dolosa responsabilità di quest'ultimo per aver occultato l'informativa in oggetto alla struttura e negato un costruttivo riscontro alle sollecitazioni dell'Agenzia: stanti le correlazioni emerse con i signori TURKI e ALI ASHRAF, nell'ambito di una operatività anomala più in generale ascritta alla Direzione dell'Istituto Banca CIS, le omissioni del Direttore MORETTI appaiono particolarmente indicative di un'azione condizionata ad (indebiti) interessi dell'Istituto; a maggior ragione, ciò vale in considerazione delle erogazioni – “agevolate” da MORETTI – di cui più dettagliatamente di seguito si riferisce, intervenute dopo la trasmissione delle note di AIF indicative di un possibile utilizzo incongruente delle risorse.

4c) *La contestualità degli interventi di supporto alla liquidità con la fase delle trattative per la cessione dell'Istituto ed i collegamenti con il “gruppo Advantage” dell'operazione sui titoli “Demeter”* – L'operato del Direttore MORETTI in funzione dell'interesse di Banca CIS, ed in particolare in relazione alla posizione del Cliente dell'Istituto, promittente acquirente, TURKI, induce ad ulteriori approfondimenti. Va detto infatti ancora che nell'ambito degli accertamenti avviati a seguito della originaria notizia di reato, per la quale il corrente procedimento è stato iscritto, erano disposte acquisizioni documentali presso Banca Centrale della Repubblica di San Marino. A corredo delle trasmissioni richieste, l'Istituto provvedeva all'inoltro di copia di documentazione ritenuta di possibile interesse per l'accertamento dei fatti, che tuttavia appariva inizialmente di debole rilievo investigativo al fine delle correnti indagini. Per tale motivo, al fine di un più accurato vaglio della documentazione di interesse, concernendo tale documentazione attività istituzionale dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, questa A.G. richiedeva proprio a quest'ultima di verificare se in alcun



## REPUBBLICA DI SAN MARINO

### TRIBUNALE

modo circostanze o evidenze emerse nell'ambito di quelle attività potessero appalesare elementi di interesse o correlazione con l'operatività di persone fisiche o giuridiche riconducibili al c.d. "gruppo Advantage", realtà finanziaria che i correnti accertamenti hanno comprovato interessata agli esiti dell'acquisto dei titoli "Demeter" già a garanzia di Clienti di Banca CIS, effettuato da parte di Banca Centrale sotto l'allora Direzione di Lorenzo SAVORELLI.

Ebbene, con nota in data 12.11.2018 AIF riscontrava la richiesta evidenziando effettivamente l'esistenza di correlazioni tra Mohammed Ali Ismail TURKI ed il nominativo di MOHAMED ALI Ashraf.: va di nuovo ribadito che, da tempo, proprio al nominativo di TURKI venivano pubblicamente ricondotte le iniziative – anche ufficialmente avallate<sup>16</sup> dai mezzi di informazione – dirette all'acquisizione dell'Istituto Banca CIS. Proprio al contesto temporale di quella trattativa, come noto – giunta ad una fase di pubblica evidenza nel corso dell'estate del 2017 – corrispondono peraltro gli interventi di sostanziale supporto di liquidità che, a partire dal mese di giugno 2017, sotto diverse forme, vengono erogati da Banca Centrale a favore di Banca CIS, e, sia in relazione all'operato del Direttore SAVORELLI e a quello del Direttore MORETTI, sono oggetto dei correnti accertamenti, anche in relazione alle circostanze premesse.

Ebbene, le indicazioni di AIF consentivano altresì di rilevare una consolidata struttura di rapporti finanziari in essere tra i due nominativi, tanto che appariva –secondo la percezione di AIF – che MOHAMED ALI Ashraf potesse essere stato beneficiario di una considerevole "provvigione" erogata da parte di TURKI proprio in relazione alla mediazione per la compravendita del "gruppo CIS". Dato di assoluto rilievo era in particolare l'informativa relativa ad un addebito rilevante (nell'ordine di 80.000 euro),

<sup>16</sup> <http://www.smtvsanmarino.sm/video/programmi/close-up/close-up-questi-fantasm-28-02-2018>, programmazione di San Marino RTV del 28 febbraio scorso, "Close Up", "Questi fantasmi?", "Intervista esclusiva del Dg Carlo Romeo a Mohamed Ali Turki", occasione nella quale il promittente acquirente di Banca CIS ebbe occasione di affermare, nel corso della intervista del Direttore Romeo, di essere intenzionato a fare dono alla Repubblica di San Marino di un vero e proprio "masterplan", pianificazione di business e sviluppo, avendo elaborato una "road map" per l'acquisto della Banca che contemplava, si spiegò in quella sede, una significativa iniezione di fondi nel sistema Paese.

REPUBBLICA DI SAN MARINO  
TRIBUNALE

risultante a carico di rapporti intestati a TURKI presso Banca CIS, alla data del 31 luglio 2017 – e quindi in coincidenza con la fase apicale delle operazioni relative ai titoli “Demeter” - descritto quale “recupero spese” e riferite ad ADVANTAGE FINANCIAL SA. Sulla scorta delle risultanze documentali, appare dunque verosimile che in data 31 luglio 2017 siano stati accreditati tali importi a favore di Banca CIS, in ragione del rimborso di spese anticipate dall’Istituto a beneficio di ADVANTAGE FINANCIAL, seppure di competenza di TURKI. Orbene, è evidente che la coincidenza temporale di tali intersezioni finanziarie meriti di essere approfondita ulteriormente: nondimeno, appare sin d’ora, a maggior ragione, che l’omissione del Direttore MORETTI, ostativa alla ricognizione di possibili correlazioni tra l’erogazione di liquidità da parte di Banca Centrale e criticità nell’impiego della stessa da parte di Banca CIS, proprio in relazione a soggetti coinvolti nelle trattative per la cessione dell’Istituto e nella fase temporale cui si riferiscono le operazioni di cessione e pagamento sui titoli “Demeter”, assuma una consistenza tale da far risultare davvero inconsistente – oltrechè addirittura probatorio - il tenore del riscontro predisposto dall’avv. Roberto MORETTI, all’epoca Direttore di Banca Centrale, in risposta alle note di AIF (del resto, si è detto del contenuto della nota del 2 luglio, di seguito si dirà, per quanto qui di interesse, delle note in data 31 agosto 2018). Val la pena di ribadire che, con un goffo tentativo di disarmare l’azione di verifica ipotizzata dall’Agenzia, MORETTI, nota prot. 18/9391 del 13 settembre 2018, ringraziando *“preliminarmente delle informazioni ricevute che saranno prese in considerazione alla prima occasione favorevole..”*, *“..soggiungendo che se in relazione alle stesse dovessero emergere profili rilevanti per codesta Agenzia ne sarà data immediata segnalazione..”*, rimarca che *“..Per quanto attiene alla nota del 2 luglio, la Scrivente non ha ravvisato la correlazione..riguardante il processo di concessione del credito e quello di gestione della liquidità del soggetto vigilato. La Banca Centrale interviene sul sistema con operazioni di sostegno finanziario ogni qualvolta sia indispensabile mitigare il rischio di liquidità in un’ottica esclusivamente di tutela dell’intero sistema”*. Quest’ultima affermazione, di per sé corretta sul mero piano formale delle funzioni istituzionali di

REPUBBLICA DI SAN MARINO  
TRIBUNALE

Banca Centrale, appare *per tabulas* smentita dall'operato di MORETTI e dalle finalità, sopra descritte, in concreto perseguite. .

*4c) L'ulteriore nota di AIF datata 31 agosto 2018* – Ribadita anche riguardo al contenuto della seconda informativa la necessità che le preposte Autorità di vigilanza e prevenzione svolgano i dovuti approfondimenti in relazione alle circostanze emerse, tenuto conto della correlazione con i dati di indagine sopra evidenziati ma in funzione del rilievo di possibili autonome notizie di reato, va sin da ora rilevato che alla ricezione della seconda informativa di AIF (Prot. n. 182050-18/0326-18/0329, a conferma ed integrazione delle precedenti Prot. 181572 -17/0265-18/0120), il **Direttore MORETTI abbia indubbiamente reiterato il proprio indirizzo ostativo all'esercizio delle istituzionali prerogative di vigilanza nei confronti di Banca CIS.** Se infatti AIF precisa espressamente di ritenere che le informazioni trasmesse possano essere di interesse per Banca Centrale nella sua funzione di organo di vigilanza sulle attività creditizie (*„Infatti, il ricorso a sconfinamenti di conto (o l'affidamento non adeguatamente garantito) potrebbe portare nocimento alla stabilità finanziaria/patrimoniale della banca ed alla tutela del risparmio dei propri clienti“*..), avendo nella precedente informativa già evidenziato che l'anomalo impiego della raccolta dell'Istituto in concomitanza con azioni di supporto di liquidità avrebbe potuto integrare ipotesi di riciclaggio ove si fosse comprovato un evento criminoso nella veicolazione dei fondi, ciò non basta ad evitare che il Direttore, omettendo di coinvolgere la struttura, men che meno compulsando l'intervento della vigilanza, pretenda invece di liquidare le problematiche sostenendo, senza che risulti riscontro di alcuna specifica attività di verifica, di non aver – anzi, che la *“Scrivente” Banca Centrale non avrebbe* - ravvisato la correlazione riguardante il processo di concessione del credito e quello di gestione della liquidità del soggetto vigilato. **Inibendo l'impulso proveniente dall'Agenzia. Affermazioni, false, in clamorosa contraddizione** quantomeno con le correlazioni operate da SOVIG tra le pratiche di supporto alla liquidità e le prospettive di cessione dell'Istituto, nonché quelle



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

emergenti dai rapporti tra i signori TURKI e ASHRAF e l'Isituto Banca CIS, meglio delineati nel par. 4c) precedente.

Anche nel caso della nota integrativa di AIF, l'intensità del dolo di MORETTI si misura del resto nella consistenza degli elementi indiziari pur sinteticamente rappresentati da AIF. Per quanto qui strettamente è utile evidenziare, si tratta infatti, in un caso, di un'apertura di credito dell'ordine di 19.000.000 di euro a beneficio di un singolo soggetto (il cui utilizzo più rilevante fa riferimento ad un bonifico di 17.500.000,00 di euro ordinato il 19 luglio 2017, cioè proprio in concomitanza temporale con l'acquisto dei titoli "Demeter" da parte di Banca Centrale), apertura valutata da AIF non adeguatamente garantita, peraltro in concreto apparentemente utilizzata per investimenti fuori dal Territorio, da un operatore italiano, per acquisizioni di partecipazioni societarie nel settore turistico-immobiliare nel continente africano; si tratta poi, nel secondo caso, della posizione debitoria che riguarda una società sammarinese attiva in settore strategico/ambientale, partecipata da soci italiani (amministrata da S.A.M.A.<sup>17</sup>) - sul cui rapporto è stato concesso un affidamento il cui utilizzo si concretizza principalmente in un bonifico dell'ordine di 800.000,00 euro ordinato il 17/07/2018 in favore di una partecipata italiana. L'affidamento concesso

---

<sup>17</sup> Con prudente attenzione, e limitatamente a quanto qui rileva, occorre dar conto del fatto che il nominativo dell'amministratore della società sembra omonimo di uno degli interlocutori che appaiono interagire in un verosimile scambio di messaggistica, la cui attendibilità è tuttavia ancora oggetto di separate attività di indagine, che potrebbe coincidere con quanto emerso all'attenzione dell'opinione pubblica prima per la notizia, in data 12 settembre 2018, della denuncia del Governo di un dossier anonimo con schermate di chat di Segretari di Stato, poi per la pubblicazione di materiali ricondotti a conversazioni via SMS da parte di una sedicente cellula di "Anonymous San Marino" tramite il social network "Facebook", il 13 ottobre 2018. Poiché pare esistere una coincidenza tra le indicazioni temporali presenti in quei materiali, e la cronologia dell'operatività richiamata nella segnalazione di AIF, si può ipotizzare che l'autore della divulgazione (o manipolazione) in parola avesse ragione di ritenere, per qualche ragione, significativa l'operatività dell'Istituto intercorsa in quel frangente, od i rapporti ad essa sottostanti, e che, comunque, indipendentemente dalla "riservatezza" garantita da MORETTI rispetto all'informativa del 31 agosto precedente, o anche a prescindere dalle note di AIF, terzi avessero avuto effettiva, quantomeno indiretta, conoscenza di operatività bancaria riconducibile a nominativi di possibile interesse. Tale eventualità potrebbe essere indizio di ancor maggiore intensità della responsabilità in capo a MORETTI, ladove fosse dimostrato che anche quest'ultimo avesse avuto autonoma conoscenza e fatto proprie valutazioni di circostanze legate a quanto oggetto dell'informativa di AIF, e proprio la specificità dei casi avesse poi influito sulla condotta del Direttore Generale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO  
TRIBUNALE

dal CIS risulta garantito da un pegno di 10.000 euro costituito sulle quote di una società il cui patrimonio netto, in assenza di un completo compendio documentale, parrebbe doversi rilevare pari a poco più di 130.000 euro, tale quindi da non giustificare, in apparenza, la significativa differenza tra l'importo dell'affidamento e quello del pegno costituito a garanzia dell'affidamento ed avente ad oggetto le quote della società.

E' evidente che la consistenza degli impieghi e la coincidenza temporale con operazioni notoriamente al vaglio dell'Autorità Giudiziaria avrebbero dovuto indurre nel Direttore MORETTI una valutazione quanto meno prudente delle informative trasmesse da AIF, comprovando, per converso, la consapevolezza dell'effetto della loro riserva, comunque funzionale, in prospettiva (per quanto concerne la deliberazione dell'erogazione del 31 luglio e la nota del 2 luglio precedente, finanziamento rispetto al quale si veda quanto oggetto del paragrafo n. 5 successivo) od a posteriori (si intende il riscontro del 13 settembre dopo la sollecitazione del 31 agosto) ad evitare, quantomeno, ogni allerta in relazione all'effettivo utilizzo dei fondi erogati da Banca Centrale ed alla (il)legittimità delle istruttorie predisposte da COOVIG.

*4d- Le verifiche inerenti l'attendibilità della documentazione rinvenuta nella 'riservata' disponibilità del Direttore MORETTI, il coinvolgimento di Ugo GRANATA e le relazioni di Raffaele MAZZEO* – Per quanto di competenza, questa A.G. ha dato corso ad autonome verifiche dirette ad appurare tempestivamente l'effettiva natura delle informative 'rinvenute' nella disponibilità del Direttore MORETTI ed oggetto della segnalazione di Banca Centrale. Dagli accertamenti condotti è emersa conferma della consistenza delle circostanze rappresentate, emergendo conferma del fatto che in data 2 luglio 2018 l'Agenzia ha inoltrato una segnalazione a Banca Centrale nell'ambito del protocollo d'intesa vigente tra AIF e Banca Centrale riguardo alla collaborazione e allo scambio d'informazioni, stante che nel caso di specie il possibile interesse di Banca Centrale poteva riguardare anche una tutela propria, non solo quindi come autorità di vigilanza: l'Agenzia metteva